COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. **N. 51 Reg. Delib.**

OGGETTO: PRESTAZIONE ATTIVITA' NON RETRIBUTIVA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' ART. 54 D.LGS. 274/2000 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI SONDRIO.

L'anno duemilaundici addì cinque del mese di maggio alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE		si
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina Cerri** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con l'applicazione del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Precisato che l'effettiva applicazione di quanto previsto dalla Convenzione, non comporta particolari difficoltà al Comune di Berbenno di Valtellina né l'assunzione di particolari spese se non quelle direttamente legate all'impiego del personale (copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali – si evidenzia che l'attuale polizza RCT copre già la tipologia de qua -, visite mediche obbligatorie, fornitura di attrezzi, fornitura di vestiario idoneo etc.);

Verificato pertanto che nulla osta a stipulare la Convenzione trasmessa dal Tribunale di Sondrio;

Atteso inoltre che la mancata sottoscrizione di tale Convenzione, comporterebbe la impossibilità di applicare il dettato del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ed in particolare risulterebbero lesi i diritti degli imputati interessati ad optare per la pena del lavoro di pubblica utilità;

Precisato altresì che si ritiene prevedere l'inserimento di n. 2 persone, tenendo in considerazione la nuova normativa relativa alla guida in stato di ebbrezza in base alla quale si ritiene possa esserci una richiesta di lavoro alternativo alla pena che altrimenti non sarebbe possibile svolgere;

Ritenuto pertanto di rendersi disponibili ad accogliere le persone eventualmente interessate alla pena del lavoro di pubblica utilità, in questo senso convenzionandosi con il Ministero di Grazia e Giustizia;

Precisato che il Ministero di Grazia e Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Visto il testo della Convenzione e la relativa Appendice allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica previsto dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** la Convenzione e la relativa Appendice con il Tribunale di Sondrio, delegato all'uopo dal Ministero di Giustizia, volta a rendere possibile la pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Berbenno di Valtellina.

- **DI DARE ATTO** che la stessa Convenzione e la relativa Appendice allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

- **DI DARE ATTO** che l'effettiva applicazione di quanto previsto dalla Convenzione, non comporta particolari difficoltà al Comune di Berbenno di Valtellina né l'assunzione di particolari spese se non quelle direttamente legate all'impiego del personale (copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali – si evidenzia che l'attuale polizza RCT copre già la tipologia de qua -, visite mediche obbligatorie, fornitura di attrezzi, fornitura di vestiario idoneo etc.);

- **DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Scarafoni Alberta, a cui si demanda l'adozione di ogni eventuale ulteriore atto di impegno di spesa necessario al perfezionamento del presente provvedimento;

- **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n°267/2000;

- **DI DICHIARARE** , previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'134, comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

TRIBUNALE DI SONDRIO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

[redacted]

Premesso che:

a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., come modificato dall'art. 33 della Legge 29.07.2010, n.120, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, con le modalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26/3/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministro della Giustizia con atto emanato il 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

il [redacted] rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato D.Lgs;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dr. Gianfranco D'Aietti, Presidente del Tribunale di Sondrio,** giusta la delega di cui in premessa ed il [redacted], **nella persona del legale rappresentante pro-tempore,** [redacted], si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che non più di [redacted] condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. citato in premessa, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. citato in premessa e dall'art. 186 C.d.s., ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

[redacted]

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

[redacted]

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di **anni 3 (tre)** a decorrere dalla data di sottoscrizione. La presente convenzione si intende automaticamente rinnovata alla scadenza, per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza da parte di uno o entrambi i contraenti.
Alla presente viene allegato un documento siglato dal Presidente del Tribunale di Sondrio in data 03/02/2011 denominato "Appendice alla Convenzione", in cui sono riportate alcune note esplicative e indicazioni interpretative circa le concrete modalità di applicazione della Convenzione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Sondrio, il .....

Il Presidente del Tribunale
Dr. Gianfranco D'Aietti

TRIBUNALE DI SONDRIO

Lavoro di pubblica utilità a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000, n. 274

Appendice alla Convenzione

In relazione ai quesiti pervenuti e ai dubbi interpretativi sollevati circa le concrete modalità applicative della Convenzione, si forniscono alcuni chiarimenti a garanzia di una corretta ed omogenea applicazione delle norme che regolano l'istituto.

Con riferimento alla possibilità di **risoluzione anticipata della convenzione**, si precisa che la durata minima della stessa viene fissata in tre anni e che **non è possibile recedervi** prima che sia trascorso tale periodo e con le modalità indicate all'art. 8.
Va da sé che la stipula della convenzione per una durata inferiore a tre anni non è ammissibile.

Con riferimento alla possibilità di **ridurre il numero dei soggetti** da adibire al lavoro di pubblica utilità rispetto a quello liberamente determinato dall'Ente in sede di stipula della convenzione, si risponde **negativamente**.
Si ritiene invece **ammissibile l'ipotesi contraria** ovvero la possibilità per l'Ente convenzionato di **aumentare** il numero dei soggetti da adibire contemporaneamente al lavoro di pubblica utilità senza necessità di darne comunicazione all'amministrazione giudiziaria.

Con riferimento al concreto impiego dei soggetti condannati al lavoro di pubblica utilità, **gli Enti non possono**, qualora vi siano domande in numero eccedente i posti disponibili, **operare delle scelte** in quanto suscettibili di configurarsi come discriminatorie ed espressione di un arbitrario esercizio di potere. La regola da seguire è del **rigoroso rispetto dell'ordine cronologico** di formulazione delle relative istanze.

Circa la possibilità di **rifiutare preventivamente** un soggetto perché ritenuto non idoneo o per altre ragioni, si precisa che tale potere **è illegittimo**.
Solo **in caso di "successivo" inadempimento** dei compiti o inosservanza degli obblighi derivanti dalla posizione di condannato al lavoro di pubblica utilità, il Responsabile designato dall'Ente dovrà **darne tempestivamente formale e circostanziata comunicazione** alle forze dell'Ordine (Polizia o Carabinieri) che provvederanno ad informare il Pubblico Ministero cui spetta di valutare la possibilità di richiedere la revoca della misura concessa dal Giudice.
La presente, da considerarsi parte integrante della Convenzione, viene trasmessa per conoscenza e ottemperanza a tutti gli Enti già convenzionati.
Verrà invece acclusa alle convenzioni in fase di stipula e da stipulare, direttamente al momento della sottoscrizione.
Sondrio, 3 febbraio 2011

Il Presidente del Tribunale
Dr. Gianfranco D'Aietti